

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO
DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE
DI PROPRIETÀ DELLA
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**REGISTRO CONTRATTI DI COMODATI D'USO
PROT. N. 393 del 14.06.2023**

L'anno Duemilaventitre, il mese di Giugno il giorno Quattordici

Visto il Decreto Sindacale n° 137 del 27.11. 2015

LE PARTI

Città Metropolitana di Roma Capitale, con sede in Roma, Via IV Novembre, 119/A, codice fiscale 80034390585, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Maria Laura Martire, nata a Roma il 12.01.1970, Direttore dell'Ufficio Extradipartimentale "Polizia Metropolitana" della Città metropolitana di Roma Capitale ex art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito denominata **Comodante**

E

Il **Comune di Gavignano**, rappresentato dal Sindaco **Arch. Ivan Ferrari**, nato ad Anagni (FR), il 01 Ottobre 1984, con sede a Gavignano in P.zza Padre Angelo Cerbara, 8 - Codice Fiscale 87004660582 - di seguito nominato **Comodatario**;

P R E M E S S A

le parti, come sopra identificate, stipulano e convengono quanto segue, dichiarando preliminarmente che la premessa è parte integrante del presente contratto;

Art. 1

Oggetto e durata del contratto

1. Con il presente contratto il Comodante concede in comodato d'uso gratuito al Comodatario, che accetta, le seguenti attrezzature di protezione civile (di seguito denominati beni):

a) n.1 modulo Anti Incendio Boschivo FIRECO mod. 65040 matr. 7274;

per l'espletamento di attività di protezione civile ed in particolare, tra esse, per le attività di soccorso richieste, nei limiti territoriali della Città Metropolitana di Roma Capitale, dall'Ufficio Extradipartimentale "Polizia Metropolitana" della Città metropolitana di Roma Capitale.

Il comodato si intende stipulato per 36 mesi, rinnovabili a scadenza per espresso consenso, e fatta salva risoluzione o recesso anticipato dallo stesso con atto del Direttore dell'Ufficio Extradipartimentale "Polizia Metropolitana" della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi del successivo art. 9.

Art.2

Stato materiale ed amministrativo dei beni concessi in comodato

1. Le attrezzature di cui all'articolo precedente sono prese in consegna dal Comodatario provviste di tutte le certificazioni necessarie al loro utilizzo.
2. Le attrezzature si intendono altresì consegnate in stato di perfetta manutenzione ed efficienza, ove non sia diversamente attestato in apposito verbale eventualmente allegato alla presente pattuizione e sottoscritto da entrambe le parti.
3. L'allestimento grafico delle attrezzature non può essere modificato. È consentito esclusivamente, in aggiunta e non in sostituzione degli adesivi identificativi della Città Metropolitana di Roma Capitale, l'apposizione del logo identificativo del sistema di Protezione Civile, nonché del Comune utilizzatore.

Art. 3

Adempimenti amministrativi, comunicazioni e pagamenti

1. Il Comodatario assume tutti gli obblighi amministrativi e di legge diversi da quelli previsti all'articolo precedente, accollandosi i relativi oneri finanziari.
2. Ogni modifica della condizione amministrativa dell'attrezzatura (es. omologazione; cambio di destinazione d'uso; ecc.) dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dal Comodante, e, anche qualora comporti un costo a carico dell'utilizzatore, non fonda in capo allo stesso il diritto ad alcun rimborso al momento della riconsegna dei beni all'Ente Città Metropolitana di Roma Capitale.
3. Incombono al Comodatario tutti gli adempimenti relativi alla regolarità amministrativa dei beni (ove prescritte: es. revisione/omologazione/collaudo); il mancato rispetto di essi, oltre a comportare sanzioni da parte degli organi accertatori, determina anche il venir meno della copertura assicurativa in caso di sinistri stradali. A tal proposito, le parti convengono che l'uso dell'attrezzatura in assenza delle condizioni di regolarità di cui sopra, o l'uso improprio dell'attrezzatura, deve intendersi avvenuta contro la volontà del Comodante, il quale, pertanto, non potrà essere a nessun titolo considerato responsabile in ordine ai danni che, dalle irregolarità suddette, dovessero derivare.

4. In caso di sinistro, il Comodatario si impegna a darne comunicazione al Comodante, ai fini di cui all'art. 1913 cod. civ., immediatamente e comunque non oltre due giorni solari dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuta conoscenza, breve relazione descrittiva dell'accaduto, nonché tutta la documentazione ritenuta utile.

Art. 4

Custodia e manutenzione

1. Ai sensi dell'art. 1804 cod. civ., il Comodatario si obbliga a conservare e custodire i beni in argomento con cura e massima diligenza, in luogo adeguatamente riparato e sicuro.
2. Il Comodatario assume tutti gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione dei beni concessi, rispettando, ove esista, il calendario di manutenzione programmato dalle case costruttrici; non potrà comunque eseguire interventi di manutenzione straordinaria, senza il consenso preventivo del Comodante.
3. Il Comodatario non ha diritto ad alcun rimborso a fronte delle spese sostenute per servirsi dei beni, rinunciando espressamente a quanto previsto dall'art. 1808, comma 2 del Codice Civile.
4. Ogni modifica materiale sulle attrezzature dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dal Direttore dell'Ufficio Extradipartimentale "Polizia Metropolitana" della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi del successivo art. 9.
anche in tal caso, le migliorie e gli accessori montati sulle attrezzature resteranno, al momento della restituzione alla Città Metropolitana di Roma Capitale, di esclusiva proprietà della stessa, senza alcun indennizzo o rimborso per il Comodatario.

Art. 5

Uso dei beni e divieto di cessione

1. Il Comodatario si obbliga ad utilizzare i beni concessi in comodato per le sole finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 1 del presente contratto.
2. Il presente contratto non può essere ceduto.
3. Il Comodatario che rivesta la carica di Sindaco, previo consenso dell'Ente Città Metropolitana di Roma Capitale, potrà affidare i beni in parola ai Gruppi comunali qualora istituiti, o ad Associazioni di protezione civile, inserite negli appositi elenchi regionali, operanti sotto le direttive dell'Amministrazione Comunale e previo stipula di apposite convenzioni da inviare alla Direzione dell'Ufficio Extradipartimentale "Polizia Metropolitana" della Città metropolitana di Roma Capitale. Anche in tal caso, il Legale Rappresentante del Comune sarà considerato responsabile in ordine all'adempimento delle

obbligazioni derivanti dal presente contratto, e sarà tenuto a vigilare sul rispetto delle relative prescrizioni da parte dell'associazione a cui abbia affidato l'uso dei beni.

4. Al di fuori dei casi e delle modalità di cui al comma precedente, il Comodatario non può, nemmeno temporaneamente, cedere l'uso dei beni a terzi a titolo né gratuito né oneroso.
5. Il perimento del bene oggetto del comodato, anche per caso fortuito o forza maggiore, è ad esclusivo rischio del Comodatario, che rinuncia espressamente ad avvalersi delle limitazioni di responsabilità di cui all'art. 1805 cod. civ.

Art.6

Danni derivanti dall'uso dei beni

1. Ferme restando le coperture attivate a seguito dei contratti assicurativi stipulati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, sono a carico del Comodatario le responsabilità penali e tutti gli oneri derivanti da danni, diretti o indiretti, materiali o immateriali, che comunque allo stesso, ai suoi beni, al proprio personale ed a terzi possano derivare dall'uso delle attrezzature oggetto del presente atto, sollevando il Comodante da ogni responsabilità e da qualsiasi molestia o chiamata in giudizio conseguente.
2. Il personale impiegato dal Comodatario per l'utilizzo del bene sarà costituito esclusivamente da membri di associazioni di volontariato di protezione civile e/o membri del gruppo comunale di protezione civile, adeguatamente formati e provvisti di tutte le abilitazioni normativamente previste per l'utilizzo dei beni, ed in ordine ai quali siano correttamente adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, compresi quelli finalizzati alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e/o volontari, nonché relativi alle assicurazioni sociali, sollevando il Comodante da qualsiasi responsabilità.

Art. 7

Obblighi di rendicontazione

1. Il Comodatario è tenuto a nominare un responsabile delle attrezzature (dandone comunicazione al Comodante), che registrerà su apposito documento le missioni e gli interventi eseguiti;
2. Il Comodatario si impegna inoltre ad inviare al Comodante ogni anno, entro il mese di marzo, una relazione che attesti:
 - a. gli interventi di manutenzione eseguiti sui beni assegnati;
 - b. gli interventi di protezione civile per i quali siano stati utilizzati i beni concessi in comodato.
 - c.

Art. 8

Verifiche

Il Comodante si riserva la facoltà di accedere in qualsiasi momento ai beni concessi in comodato, al fine di accertarne il corretto uso e lo stato di conservazione.

Art. 9

Restituzione dei beni, risoluzione e recesso anticipato

1. I beni restano in proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale, alla quale, nel luogo dalla stessa indicato, il Comodatario dovrà restituirli allo scadere del termine di durata del contratto, nello stato nel quale li ha ricevuti, fatto salvo il normale deterioramento derivante, nonostante l'adeguata manutenzione, custodia e rimessaggio, dal solo effetto dell'uso per il quale i beni stessi sono stati consegnati; il comodatario potrà essere chiamato a rispondere del deperimento che ecceda l'ordinario e sia a lui imputabile per colpa o dolo.
2. Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., inoltre, si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto, con conseguente obbligo di restituzione immediata dei beni da parte del comodatario, e fatta salva ogni altra azione dell'Amministrazione per il risarcimento dell'eventuale danno, nel caso in cui a carico dello stesso si riscontrino:
 - a. utilizzo dei beni per un uso diverso da quello concordato;
 - b. inadempimento delle obbligazioni previste dalla presente pattuizione, nonché dalla normativa vigente;
 - c. mancato intervento nelle attività di prevenzione e soccorso richieste dalla Protezione Civile della Città Metropolitana di Roma Capitale, direttamente o per il tramite della Sala Operativa Interdipartimentale;
 - d. se associazione di volontariato, cancellazione dal relativo elenco tenuto dalla Regione Lazio.
3. Anche al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il Comodante potrà valutare di recedere anticipatamente dal comodato, a fronte di situazioni o condotte tali da compromettere l'immagine dell'Amministrazione o da porre in dubbio l'idoneità del Comodatario a svolgere correttamente i compiti di protezione civile per i quali i beni sono assegnati, quali, a titolo esemplificativo:
 - a. Alterazione dell'allestimento grafico delle attrezzature, di cui all'art. 2 comma 4 della presente pattuizione;
 - b. Segnalazioni negative (adeguatamente documentate) da parte di cittadini o istituzioni;

- c. Utilizzo dei beni al di fuori del territorio provinciale, senza la dovuta autorizzazione da parte della Direzione dell'Ufficio Extradipartimentale "Polizia Metropolitana" della Città metropolitana di Roma Capitale.
4. Indipendentemente dall'inadempimento o da altre condotte illecite del Comodatario, il Comodante potrà, con preavviso adeguato alle circostanze, richiedere la restituzione dei beni, senza obbligo di documentazione:
 - a. per diversa valutazione dell'ottimale allocazione degli stessi tra gli operatori di protezione civile;
 - b. in caso di urgente necessità.

Art. 10

Spese di registrazione

Le parti convengono che la presente pattuizione verrà registrata soltanto in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne ravvisi la necessità.

Art. 11

Foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Art. 12

Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non previsto e/o derogato nel presente contratto, le parti fanno riferimento al disposto degli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile.

Art. 13

Tutela dei dati personali

1. I dati personali contenuti nella presente pattuizione sono destinati a trattamento manuale e/o informatico esclusivamente per i fini strettamente inerenti alla stipulazione stessa ed allo svolgimento del relativo rapporto contrattuale.
2. Il titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Roma Capitale – via IV Novembre, 119/A- 00187 Roma; il responsabile del trattamento è la Dott.sa Maria Laura Martire – Direttore dell'Ufficio Extradipartimentale "Polizia Metropolitana" della Città metropolitana di Roma Capitale - Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma - I dati conferiti potranno essere comunicati ad altri uffici di questo Ente o di altre Pubbliche Amministrazioni, laddove ciò si renda necessario nelle ipotesi previste dalla legge o dai regolamenti.

3. Gli interessati, in relazione al trattamento dei propri dati, possono esercitare i diritti previsti dall'art 13 del D.Lgs. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali.

Il presente contratto, sottoscritto dalle parti in calce ed in ogni pagina, consta di n. 7 (*sette*) pagine e viene redatto in duplice copia originale.

Letto, confermato, e sottoscritto.

Per il Comune di Gavignano
IL SINDACO
Arch. Ivan Ferrari

Per la Città Metropolitana
di Roma Capitale
Il Direttore
dell'U. E. "Polizia Metropolitana"
Dott.ssa Maria Laura Martire

Agli effetti dell'art. 1341 c.c., il Comodatario approva espressamente le premesse e le disposizioni di cui agli articoli specificati:

ART. 3 Adempimenti amministrativi, comunicazioni e pagamenti

ART. 4 Custodia e manutenzione

ART. 5 Uso dei beni e divieto di cessione

ART. 6 Danni derivanti dall'uso dei beni

ART. 9 Restituzione dei beni, risoluzione e recesso anticipato

ART. 11 Foro competente

Per il Comune di Gavignano
IL SINDACO
Arch. Ivan Ferrari

Per la Città Metropolitana
di Roma Capitale
Il Direttore
dell'U. E. "Polizia Metropolitana"
Dott.ssa Maria Laura Martire

"Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle Parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241 nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)."